

All. 1
2265/15

IL DIRIGENTE
Dott. Marco GASSI

IL DIRIGENTE
Dott. Ernesto PIZZICHETTA



CITTA' DI TORINO



Associazione Commercianti
Piazza Vittorio Veneto



Associazione degli Abitanti di
Piazza Vittorio e delle zone
circostanti in Torino

Patto per la sicurezza

tra

Comune di Torino

Associazione dei Commercianti di Piazza Vittorio Veneto

**Associazione degli Abitanti di Piazza Vittorio Veneto
e delle zone circostanti in Torino**

L'Ente e le Associazioni in epigrafe, in persona dei rispettivi rappresentanti, premesso che:

- la sicurezza costituisce un diritto primario dei cittadini, la cui salvaguardia è imprescindibile onde garantire il pieno esercizio delle libertà riconosciute dall'ordinamento giuridico italiano, sia in forma individuale che collettiva;
- il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza costituisce, perciò, un fattore determinante per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, ed un fondamentale parametro di valutazione della qualità della vita della comunità locale;
- la tutela della sicurezza urbana non deve, infatti, esaurirsi nella mera attività di vigilanza e repressione ma tradursi in azioni preventive rispetto al verificarsi di situazioni di degrado e disordine urbano, derivanti, esemplificativamente, dall'abuso di alcolici, dal pregiudizio alla quiete pubblica ed al riposo notturno, dal danneggiamento del patrimonio pubblico o privato, da episodi di bullismo, dall'intralcio alla pubblica viabilità, dall'illecita occupazione del suolo pubblico e dall'abbandono incontrollato di rifiuti; fenomeni, questi, che accrescono il disagio sociale e la sensazione di insicurezza;
- a tal fine, è compito precipuo delle istituzioni locali creare modelli e strumenti che sappiano affiancare ai necessari interventi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubbliche, di competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza, iniziative capaci di migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, ponendo le basi per una sicurezza partecipata, innovatrice rispetto al tradizionale modello di controllo sociale, di natura formale, mediante un controllo informale che coinvolga, in

primo luogo, le associazioni rappresentative degli operatori del settore, stimolandone le capacità di autoregolamentazione ed autodisciplina, in funzione del temperamento dei loro interessi con quelli della comunità insediata sul territorio;

- tra tali modelli possono essere riconosciuti gli strumenti di amministrazione concertata cui, nella realtà metropolitana torinese, può essere ricondotta la stipulazione dei patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione, previsti dall'articolo 58 *ter* del vigente Regolamento di Polizia Urbana, volti, per l'appunto, a prevenire comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità della Città e perseguire la tutela di interessi comuni mediante la volontaria assunzione di impegni da parte dei soggetti interessati, il cui inadempimento si traduce in una peculiare fattispecie di illecito amministrativo;

- tale strumento si adatta alla realtà dei locali operanti in Piazza Vittorio Veneto, negli ultimi anni protagonista di un profondo *restyling* che l'ha vista modificarsi sia nella struttura che nel tessuto commerciale;

- gli esercizi che, in chiave moderna, rispondono a questo bisogno di incontro, sono costituiti dai locali della somministrazione di alimenti e bevande, la cui elevata frequentazione, seppur ben tollerata dall'ampiezza dell'area, inevitabilmente fa sorgere disagi soprattutto per coloro che vi risiedono e per una parte degli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa, che operano in orari diurni;

- in questo particolare contesto, il patto locale per la sicurezza può rappresentare un nuovo modello operativo, in grado di favorire la collaborazione, secondo le rispettive competenze, tra i diversi soggetti, pubblici e privati coinvolti nella progettazione e nella conseguente definizione strategica delle azioni ed impegni da assumere;

- a seguito di un'attività di concertazione e confronto, le associazioni rappresentative dei locali che operano nella Piazza – in nome e per conto degli esercenti - e dei residenti hanno, d'intesa con l'Assessorato al Commercio, Attività Produttive, Politiche della Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile della Città, elaborato uno schema di patto, allo scopo di prevenire, o comunque limitare, i riferiti disagi in ottica conciliativa dei diversi interessi coinvolti;

tutto ciò premesso,

l'Assessore delegato al Commercio, Attività Produttive, Politiche della Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. mecc..... del.....,

il (*presidente*) dell'Associazione dei commercianti di Piazza Vittorio Veneto, nella sua qualità di rappresentante degli esercenti dei relativi locali,

il (*presidente*) dell'Associazione degli Abitanti di P.zza Vittorio e delle zone circostanti in Torino – limitatamente all'art. 12 -

sottoscrittori del presente patto

stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Finalità del Patto

Il presente Patto persegue lo scopo di migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale della zona cittadina che ne costituisce oggetto, individuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc del ed in particolare, con riferimento al presente atto, attraverso la collaborazione, secondo le rispettive competenze, tra l'istituzione pubblica, le associazioni di categoria e dei residenti.

Articolo 2 - Profili Generali

Con il presente patto, le parti convengono di assumere specifici impegni in materia di mantenimento delle condizioni di sicurezza urbana, con riferimento: agli orari di chiusura dei locali; al contenimento della vendita di bevande alcoliche; alla limitazione dei fenomeni pregiudizievoli della quiete pubblica e privata; alla prevenzione del degrado urbano, dell'occupazione abusiva di spazi pubblici e ad uso pubblico e dell'intralcio alla pubblica viabilità, nonché alla pulizia ed al decoro delle aree prossime agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. Si specifica, altresì, che la violazione agli obblighi del presente patto sono sanzionati ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatta salva l'applicazione delle norme penali, legislative e di quelle regolamentari non corrispondenti a quelle riportate nella tabella allegata.

Gli esercenti assumono gli obblighi loro attribuiti dal presente patto per il tramite dell'Associazione dei commercianti cui sono affiliati, che a tal fine dichiara di agire in nome e per conto loro.

Articolo 3 - Orari

Gli esercizi di somministrazione e vendita di alimenti e bevande aderenti al patto si impegnano ad osservare orari di apertura e di chiusura al pubblico non anteriore, il primo, alle ore *sette* e non posteriore, il secondo, alle ore *due e trenta minuti* del giorno successivo. L'esercente può posticipare l'orario di chiusura sino alle ore *tre* nei soli giorni di venerdì, sabato e prefestivi.

Per chiusura dell'esercizio si intende la cessazione di ogni servizio o somministrazione agli avventori e la chiusura delle porte di accesso, ferma restando la possibilità di effettuare le operazioni di pulizia e quelle per la chiusura definitiva dell'attività.

Articolo 4 - Prezzi e modalità di vendita delle bevande alcoliche

Allo scopo di contenere il consumo di alcolici e prevenire episodi lesivi dell'integrità fisica della popolazione, gli esercenti si obbligano a praticare prezzi che non si discostino dalle medie applicate nella zona interessata dal presente patto ed, in generale, nel centro cittadino.

Gli esercenti si impegnano, altresì, a somministrare e vendere qualsiasi prodotto da asporto in contenitori (bicchieri o simili) di plastica; recipienti in vetro possono essere utilizzati esclusivamente per la somministrazione e vendita di prodotti all'interno dei locali e delle strutture adibite a dehor, e solo fino alle ore 23.00.

Articolo 5 - Pulizia

Gli esercenti si impegnano al mantenimento, in condizioni di pulizia ed ordine, dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura; alla chiusura sarà attivato specifico servizio convenzionato, dalle ore quattro e non oltre le ore sei di ogni giorno.

Ciascun locale si impegna a dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all'esterno e in prossimità del proprio dehor, e precisamente di almeno due in prossimità dell'ingresso e almeno 2 nel dehor – in deroga al Regolamento sui dehors; i contenitori dovranno essere svuotati con frequenza in modo che non appaiano eccessivamente colmi. Il personale incaricato dell'assistenza alla clientela, di cui al successivo articolo, invita gli avventori ad un utilizzo corretto dei contenitori dei rifiuti.

Articolo 6 – Assistenza alla clientela

In un'ottica di un ordinato svolgimento delle attività al pubblico:

a) ciascun esercizio si dota, nelle serate di giovedì, venerdì e sabato e in occasione di manifestazioni, di almeno un addetto all'assistenza alla clientela presente ed identificabile, mediante una pettorina. Le pettorine dovranno essere realizzate a spese degli esercenti e per ciascun locale con logo del locale e logo del Patto. Tali addetti dovranno invitare gli avventori a cessare le condotte contrarie alla civile convivenza (quali schiamazzi, urla, sosta in doppia fila o su passi carrabili, assembramenti, abbandono di rifiuti,...).

Tali addetti saranno in contatto tra loro in caso di interventi particolarmente significativi attraverso l'uso di radio acquistate dagli esercenti.

E' compito del personale addetto all'assistenza alla clientela invitare all'allontanamento ed a segnalare agli altri locali i gruppi o singoli visibilmente alterati e molesti.

b) tutti i locali aderenti al patto predispongono un servizio di assistenza alla clientela nella piazza, attraverso personale preposto altresì a mantenere il decoro dell'area negli orari di apertura degli esercizi.

Articolo 7 - Musica e rumori

Ogni esercente si impegna ad assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da evitare che suoni e rumori siano udibili all'esterno tra le ore 23,00 e le ore 8,00; che, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; che qualsiasi intrattenimento musicale o altra diffusione sonora, con o senza l'utilizzo di impianti di amplificazione e relativi diffusori, non sia effettuato nelle aree adibite a dehor, all'esterno delle arcate e all'interno degli esercizi direzionati verso l'esterno.

Articolo 8 - Servizi igienici

I titolari degli esercizi aderenti al presente patto garantiscono che, durante l'orario di apertura del locale, i servizi igienici siano pienamente fruibili dagli avventori ed ad assicurarne la funzionalità.

Articolo 9 - Ruolo della Pubblica Amministrazione

Il Comune si impegna a:

- a) svolgere servizi quotidiani di controllo delle soste irregolari, a tutela dei residenti e dell'ordinata circolazione stradale,
- b) svolgere servizi settimanali di controllo stradale, con particolare riferimento alle fattispecie di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o di stupefacenti,
- c) mettere a disposizione della popolazione, a scopo preventivo e a richiesta, pre-test per la rilevazione del tasso alcolemico,
- d) dare priorità ai controlli sulle situazioni afferenti la tutela del consumatore.

Articolo 10 - Forme di pubblicità

Ciascun locale si impegna a dotarsi di vetrofania e cartello informativo da interno recante il logo del patto e dei promotori dell'iniziativa, per informare la clientela circa l'adesione al patto. Si obbliga, altresì, a corredare ciascun tavolo dei dehor della medesima riproduzione, abbinata ai menu del locale, ed a realizzare brochure volte a pubblicizzare le attività commerciali che aderiscono al patto,

allo scopo di estendere l'iniziativa e di promuovere gli esercizi del commercio in sede fissa, che operano tradizionalmente in orari diurni; nelle stesse devono essere inserite le informazioni utili alla clientela circa la fruibilità degli esercizi (es. accessibilità ai disabili). Inoltre, gli esercenti si impegnano a pubblicizzare l'ora di chiusura oltre la quale non devono essere somministrati e venduti alcolici.

La Città, utilizzando i propri mezzi di comunicazione, informa i cittadini residenti nell'area interessata circa i contenuti dell'iniziativa, così come i referenti dei locali si impegnano a darne adeguata pubblicità nelle forme più consone ai medesimi. Qualsiasi forma di pubblicità dovrà tenere conto di quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

Articolo 11 - Iniziative collegate

Le parti si impegnano a coinvolgere il maggior numero possibile di commercianti nelle azioni contemplate dal presente patto allo scopo di promuovere e di rilanciare le attività che tradizionalmente operano in orari diurni, in particolare, incentivando le aperture serali degli esercizi commerciali in sede fissa e pubblicizzando le attività che intendessero effettuare.

Saranno calendarizzate, in accordo con i commercianti, le aperture serali e le successive iniziative promozionali.

Articolo 12 - Monitoraggio e forme di consultazione

Le parti si impegnano a procedere, con cadenza mensile, ad una verifica congiunta dello stato di attuazione del presente patto, anche al fine degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessarie, nonché a promuovere l'estensione dello stesso ad altri soggetti. L'organismo deputato a tale scopo è composto da 2 rappresentanti dell'Assessorato, da 2 designati dall'Associazione dei commercianti tra gli esercenti ad essa affiliati e da 2 rappresentanti dell'Associazione dei residenti.

Articolo 13 – Controlli / Forme di incentivazione dei comportamenti virtuosi / Monitoraggi

L'inadempimento degli obblighi contenuti nelle clausole, di cui all'allegato A, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo allegato.

Per incentivare l'adempimento degli impegni contemplati dal presente patto, è istituito un sistema premiante i comportamenti virtuosi degli esercenti che vi aderiscono. A tal fine, le parti prendono atto ed accettano che il sistema incentivante sia così articolato:

a) a ciascun esercizio è attribuito, all'atto dell'efficacia di questo patto, un punteggio iniziale di 20 punti;

- b) tale punteggio subisce decurtazioni a seguito dell'inottemperanza ad uno degli impegni assunti con il presente patto, nella misura indicata, per ciascuna clausola trasgredita, nella tabella ad esso allegata sotto la lettera A);
- c) la perdita totale del punteggio comporta, per la prima volta, l'anticipazione di 1 ora dell'orario massimo di chiusura del relativo esercizio pubblico, per la durata di 1 mese e la riattribuzione di un punteggio di partenza di 10 punti al posto degli iniziali 20;
- d) la perdita totale del punteggio così riattribuito che si verificasse, nell'arco temporale di efficacia del presente patto, per la seconda volta comporta l'incremento di 1ora per 2 mesi della riduzione oraria di cui al punto precedente e la riattribuzione di un punteggio di partenza di 10 punti;
- e) la terza perdita totale del punteggio, che si verificasse nell'arco temporale di durata del presente patto, ne comporta la risoluzione di diritto con riferimento all'esercente inadempiente, previa semplice comunicazione a mezzo raccomandata. Parimenti, costituisce motivo di estromissione dal patto la mancata ottemperanza agli obblighi di limitazione degli orari assunti ai sensi delle precedenti lettere c) e d), l'avvio di procedimenti penali ed il mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 14 - Durata ed efficacia

La durata del presente patto è fissata al 31/12/2012 tenuto conto della natura sperimentale dello stesso. Esso potrà essere rinnovato di 1 anno qualora l'attività di monitoraggio sulla sua efficacia desse complessivamente esito favorevole.

Articolo 15 - oneri finanziari

Il presente patto non comporta oneri finanziari a carico del Comune.

Torino, lì

L'Assessore al Commercio, Attività Produttive,
Politiche della Sicurezza, Polizia Municipale e
Protezione Civile del Comune di Torino

Giuliana Tedesco

Il (*presidente*) dell'Associazione
dei commercianti di Piazza Vittorio Veneto

.....

Il (*presidente*) dell'Associazione degli Abitanti di P..za Vittorio e delle zone circostanti in
Torino – limitatamente all'art. 12

.....

allegato A

TABELLA SANZIONI /PUNTEGGI

| <i>Clausola inadempita (1) (2)</i> | <i>Sanzioni</i> € | <i>detrazioni</i> <i>(punti) (3)</i> |
|--|-----------------------------|---|
| <i>Articolo 3 - orari (comma 1)</i> | min 80,00 | 6 |
| <i>Articolo 3 - orari (comma 2)</i> | max 500,00 | 4 |
| <i>Articolo 4 - Prezzi e modalità di vendita (comma 2)</i> | min 80,00 max 500,00 | 4 |
| <i>Articolo 5 - pulizia (comma 1)</i> | min 50,00 | 4 |
| <i>Articolo 5 - pulizia (comma 2)</i> | max 300,00 | 2 |
| <i>Articolo 6 - assistenza alla clientela</i> | min 80,00 max 500,00 | 2 |
| <i>Articolo 7 - musica e rumori</i> | min 80,00 max 500,00 | 6 |

Note:

(1) L'inadempimento si intende verificato con l'accertamento e la contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 7 bis del D. Lgs 267/2000 corrispondente alla violazione delle clausole contenute nella tabella.

(2) Le detrazioni del punteggio avranno luogo indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle sanzioni pecuniarie.

(3) Qualora fossero accertati contemporaneamente più inadempimenti delle clausole di cui alla suddetta tabella, è decurtato un massimo di 10 punti.